



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 227 del 11/04/2025

**Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 08/09 GIUGNO 2025.
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL
SERVIZIO ELETTORALE NONCHÈ AL PERSONALE DI SUPPORTO AD ESEGUIRE LAVORO
STRAORDINARIO DAL 14/04/25 AL 13/06/2025.**

.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 191 del D.L.vo 267/00;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025 di nomina di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 09/01/2025 n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale 29/02/2024 n. 18, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024/2025/2026 e successive modifiche.

PREMESSO che con Decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in pari data, sono stati indetti, per domenica 8 e per lunedì 9 giugno 2025, i comizi elettorali per i cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio – 7 febbraio 2025, aventi le seguenti denominazioni:

- 1) “ Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”;
- 2) “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”;
- 3) “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
- 4) “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici: Abrogazione”;
- 5) “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;

VISTO:

- l'art. 15 del D.L 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita:

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi. ... omissis ...”;

- l'art. 18 della Legge 23 aprile 1976, n. 136 il quale prevede che il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario;

VISTO che il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale dei dipendenti comunali, di cui al citato articolo 15 del decreto legge n.18/1993, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (14/04/2025) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (13/06/2025);

PRESO ATTO:

- della necessità di costituire l'Ufficio Elettorale e contestualmente autorizzare preventivamente i dipendenti impegnati in tali attività a svolgere lavoro straordinario;
- che l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art.14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 1998-2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 29 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'art.16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001;
- che l'art.39, come integrato dal predetto art.16, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art.14 sopra richiamato;

- che le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono determinate con l'osservazione dei criteri dettati dai CCNL citati;

CONSIDERATO che:

- le attività prestate con lavoro straordinario da parte dei componenti dell'Ufficio Elettorale e del personale chiamato a supporto dovranno essere indicate su apposito modulo di servizio fornito dal responsabile dell'Ufficio Elettorale;
- le spese relative allo straordinario prestato, anticipate da questo Ente, sono a carico dello Stato come indicato all'art. 15 del D.L 18 gennaio 1993, n. 8, e, pertanto, verrà richiesto relativo rimborso mediante presentazione di apposito rendiconto alla Prefettura di Varese;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE per le consultazioni referendarie del 08/09 giugno 2025, "L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE".

2) DI AUTORIZZARE il personale del suddetto ufficio, nonché il personale individuato a supporto, all'esecuzione del lavoro straordinario che risultasse necessario espletare, entro i limiti assegnati, nel periodo dal 14 aprile 2025 al 13 giugno 2025, come da prospetto conservato agli atti che se pur non materialmente allegato è parte integrante del presente atto.

3) DI DARE ATTO che il monte ore non supera per ciascun dipendente il limite individuale massimo di 60 ore mensili e il limite medio di 40 ore mensili per persona.

4) DI INCARICARE l'Economo comunale ad anticipare l'importo massimo di € 200,00 per eventuali spese di cancelleria che si rendessero necessarie.

5) DI IMPEGNARE la somma in competenza come segue, di cui alla scheda contabile allegata:

€ 11.500,00 per lavoro straordinario;

€ 3.500,00 per contributi;

€ 1.500,00 per IRAP;

€ 200,00 per spese economali.

6) DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione dei compensi spettanti in base al lavoro straordinario compiuto.

7) DI DARE ATTO che per le spese suddette anticipate dal Comune, a carico dello Stato, verrà richiesto rimborso mediante presentazione di apposito rendiconto alla Prefettura di Varese.

8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**